



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE PER LA FAMIGLIA

Così composta:

Dott.ssa Mariagiulia De Marco      Presidente  
Dott.ssa Anna Maria Pagliari      Consigliere  
Dott.ssa Marina Tucci      Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 7407 anno 2014 R.G.A.C. promossa da

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv.to  
difende in forza di procura in calce alla citazione

che lo rappresenta e

**ATTORE**

nei confronti di

elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv.to  
difende per delega in calce alla comparsa di costituzione

che la rappresenta e

**CONVENUTA**

con l'intervento del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma che ha concluso per l'accoglimento della domanda di

**OGGETTO** : riconoscimento efficacia sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale

**CONCLUSIONI** : come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto iscritto a ruolo il 22 dicembre 2014 chiedeva che fosse dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza datata 18 febbraio 2011 del Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio con cui era stata accertata la nullità del matrimonio concordatario con celebrato il primo ottobre 1989.

La convenuta si costituiva e sosteneva l'infondatezza della domanda per la protrazione ultratriennale della convivenza matrimoniale.

Acquisita agli atti la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale nonché il decreto del Tribunale Ecclesiastico di Appello presso il Vicariato di Roma del 28 settembre 2012, con cui la prima pronuncia è stata ratificata ed il relativo decreto di esecutività del 4 novembre 2014 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, previa trasmissione degli atti al Procuratore Generale - che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda - la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2015 con assegnazione dei termini di legge per memorie e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda del ..... deve essere respinta.

L'eccezione di convivenza triennale è stata tempestivamente proposta dalla ..... nel primo atto difensivo ( comparsa di costituzione ), trattandosi di eccezione in senso stretto.

La convivenza matrimoniale è durata dal primo ottobre 1989. Il 14 dicembre 2000 la ..... ha chiesto la separazione e la suddetta convivenza è venuta meno.

Come indicato a tale proposito da da Cass. SS.UU. n. 16379 del 2014, "la convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio.... è oggetto di un'eccezione in senso stretto...."

La medesima sentenza inoltre, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha così stabilito: "La convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto."

Nel caso di specie nella sentenza di cui si chiede la dichiarazione di efficacia si afferma ( pag. 3 )  
" la vita coniugale è trascorsa serenamente per otto anni e nel 1991 è stata allietata dalla nascita  
di una bambina "... A partire dal 1997" l'inclinazione omosessuale " ... ha caratterizzato in modo  
sempre più rilevante ed imprescindibile la fisionomia psichica del ..."

I coniugi pertanto, oltre a convivere, hanno mantenuto un significativo rapporto, da cui è nata  
pure una figlia, per almeno otto anni consecutivi dalla celebrazione e ciò inficia da contrarietà  
all'ordine pubblico la richiesta dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica, valendo tale  
considerazione, secondo la Cassazione sopra indicata, per qualsiasi tipo di vizio genetico, anche  
quello ( omosessualità di uno dei due coniugi ) ritenuto rilevante nel caso di specie dal Tribunale  
di Prima Istanza del Vicariato di Roma.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge la domanda proposta da

Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta liquidandole in  
complessivi € 6.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.

Roma, camera di consiglio del 16 ottobre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott.ssa Marina Tucci

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Mariagiulia De Marco

Depositata in Cancelleria



Roma, il 28 OTT 2015

IL CANCELLIERE

Rosaria Porceto